



## PROVINCIA DI VITERBO

### **Risarcimento dei danni alla circolazione e alle attività extragricole da parte di fauna selvatica.**

La Provincia, a seguito di delega regionale, risarcisce i danni causati da fauna selvatica non ricompresi tra quelli relativi alla colture. In particolare troveranno accoglimento, a particolare condizioni, anche i danni alla circolazione e alle autovetture che sempre più si sono verificati sulle nostre strade, a causa di attraversamenti improvvisi e propri e veri investimenti determinati da cinghiali, caprioli e altre specie di selvaggina. Verranno dunque a cessare innumerevoli contenziosi giurisdizionali che molti proprietari di auto hanno avanzato nei confronti di Regione e Provincia.

Infatti la Giunta Regionale del Lazio con delibera 27 luglio 2009, n. 599 ha approvato la direttiva alle Province che definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte delle Province ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 che ha istituito il "Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica" non ricompresi nell'articolo 42 della stessa legge regionale 17/1995.

La decorrenza di tali risarcimenti per via amministrativa è retroattiva e decorre dalla entrata in vigore della legge 1/09 e cioè dall'8 marzo 2009.

Pertanto chi intende aderire a tali benefici dovrà inoltrare apposita domanda in carta da bollo indirizzata al Settore Agricoltura, caccia e pesca, secondo il modello pubblicato sul sito della provincia [www.provincia.vt.it](http://www.provincia.vt.it) alla voce agricoltura corredato dalla seguente documentazione:

- Copia della patente di guida;
- Copia del libretto di circolazione;
- Ricevuta del versamento di Euro 52.00 sul C/C postale 12602017 intestato al Tesoriere Amministrazione Provinciale di Viterbo. Causale "danni fauna selvatica - circolazione" per spese istruttorie (tale importo verrà integralmente restituito in caso di diniego al risarcimento).
  - Copia del verbale redatto da soggetti di cui all'art.12 del D.L. 30.04.92 n° 285 ( nuovo codice della strada ) e successive modifiche ed integrazioni;
  - Nel caso in cui sia dimostrato che l'intervento degli organi competenti all'accertamento di cui al punto precedente non sia stato possibile per cause non imputabili al soggetto danneggiato risulta valida copia della denuncia dell'evento dannoso presentata agli organi di polizia giudiziaria entro le 24 ore successive.
    - Preventivo di riparazione, completo di rapporto fotografico del danno subito sottoscritto dal legale rappresentante o delegato di ditta autorizzata ai lavori necessari;
    - Copia de C.F e del documento (in corso di validità);
    - Dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento avere altra copertura assicurativa che in qualunque misura copra il danno subito;

L'istanza è obbligatoria anche per chi ha già aperto un contenzioso con la Provincia o Regione per i medesimi eventi.

La Provincia provvede ad ammettere a risarcimento il soggetto danneggiato solo qualora, in base alla documentazione presentata ed a seguito delle verifiche effettuate, risultino sussistenti esclusivamente i seguenti requisiti:

- a) Eventi avvenuti sul territorio provinciale con l'esclusione dei danni che si verificano nelle aree naturali protette, di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29



## PROVINCIA DI VITERBO

(Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni, e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a carico dei rispettivi organismi di gestione

b) collisione tra animale e veicolo impattante. E' escluso il successivo scontro tra veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'animale selvatico;

c) sinistro avvenuto in aree aperte alla circolazione, che non siano in alcun modo interdette al passaggio del veicolo che risulti poi coinvolto nel sinistro stesso;

d) il tratto stradale ove è avvenuto il sinistro non sia tutelato da apposita segnaletica indicante le condizioni di pericolo a causa del possibile attraversamento di fauna selvatica;

e) mancanza di violazione, da parte del conducente dell'automezzo coinvolto nell'evento, delle norme di cui al decreto legislativo 285/1992 che regolano la circolazione stradale;

f) nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell'impatto tra il veicolo e l'animale, per accedere al fondo è necessario che dal verbale, redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992, si evinca lo stretto nesso di causalità dell'evento con la contemporanea presenza, sul posto, di fauna selvatica.

g) l'accertamento della responsabilità giuridicamente rilevabile in capo alla Regione sulla base dei principi della responsabilità extra contrattuale previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 2043 del Codice Civile;

h) l'esclusione di comportamenti colposi da parte del proprietario del bene oggetto del danneggiamento, che deve comunque aver adottato tutti i comportamenti atti ad evitare il danno patito.

IL DIRIGENTE

*Dr. Mauro Gianlorenzo*